



Repertorio n. 509/2020
Prot. n. 49963 del 06/05/2020



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA E L'ALBANIAN
UNIVERSITY DI TIRANA PER LA COLLABORAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE IN CAMPO MEDICO E SANITARIO

La ALBANIAN UNIVERSITY DI TIRANA, in persona del suo Rettore prof.ssa Vera Ostreni, nata a Shkodër, il 28.08.1961, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, di seguito denominata "AU" quale correlata economicamente all'impresa UFO S.R.L e la Dott.ssa Amanda GJYLI, nata a Berat, il 22.05.1988, per la carica di Amministratore Generale dell'impresa UFO s.r.l, quale responsabile agli effetti economici-finanziari.

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, di seguito denominata "UNIFE", con sede a FERRARA, in persona del Rettore Prof. GIORGIO ZAULI, nato a Forlì, il 10 ottobre 1960 (FC), per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università

[di seguito denominate congiuntamente "le parti"]

premesso

che la Legge italiana consente alle Università della Repubblica di adottare accordi di collaborazione didattica scientifica, convenzioni con Università straniere al fine di rilasciare titoli congiunti ed allo scopo di implementare la internazionalizzazione dell'Università italiana e di favorire al meglio le possibilità di offerte occupazionali nel mercato europeo ed internazionale del lavoro e della ricerca;

che UNIFE, consapevole dell'importanza dello sviluppo della internazionalizzazione del settore sanitario, ritiene di individuare come partner strategico AU in quanto, anche per motivi di contiguità geografica, le prospettive di collaborazione con la predetta Università si manifestano particolarmente valide;

che, reciprocamente, AU è interessata a porre in essere una convenzione con una primaria Università italiana al fine di sviluppare e migliorare l'offerta formativa e la ricerca nel settore sanitario in Albania e che, in questo contesto, ritiene proprio partner strategico UNIFE;

che, anche in considerazione delle direttive e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano e dai competenti Organi della Repubblica Albanese, le parti ritengono di adottare la presente convenzione, articolata negli articoli di seguito riportati.

VISTE le normative in vigore nei rispettivi Paesi, in particolare, per la parte italiana:

- Decreto MIUR 270/2004 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia degli Atenei», che consente alle università italiane, sulla base di convenzioni specifiche, di attribuire lauree in partenariato con altre università italiane o straniere;
- Legge n. 240/2010 relativa alle «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- Decreto MIUR 6/2019 del 7 gennaio 2019 “Decreto di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;

per la parte albanese:

- Direttiva di legge n°1 del 14.01.2020 del Ministero dell'Istruzione, dello sport e della Gioventù;
- DCM n. 879, data 18.12.2019 del Ministero dell'Istruzione, dello sport e della Gioventù.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. Le parti si impegnano ad istituire una collaborazione per la realizzazione delle attività di ricerca scientifica, di docenza e assistenzialità nelle strutture della AU.

Articolo 2 – Impegni delle parti

1. L'AU e l'UNIFE si impegnano a collaborare alla realizzazione di Corsi di laurea e di laurea magistrale, di master di primo e di secondo livello, nonché Corsi di perfezionamento, Corsi di formazione, Scuole di Specializzazione di diritto Albanese e Corsi di dottorato di ricerca internazionali, anche mediante l'ausilio di tecniche di insegnamento a distanza, al fine del rilascio di titoli di studio universitari congiunti, nel rispetto delle normative vigenti in Albania e in Italia e delle previsioni di cui alla presente Convenzione.
2. L'AU si impegna in particolare all'attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a seguito della presente Convenzione con l'UNIFE, la quale s'impegna a favorire la mobilità dei propri Docenti al fine di garantire le esigenze didattiche dell'istituendo nuovo Corso di laurea.
3. Le Parti individuano nel corpo docente del Corso il riferimento scientifico e didattico per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi formativi del Corso, favorendo la mobilità dei Docenti UNIFE al fine di garantire le esigenze didattiche.
4. In particolare, in relazione alle finalità di cui al precedente comma 2, l'AU si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture didattiche e recettive e ambulatoriali, conformi agli standard qualitativi previsti dalla normativa edilizio-sanitaria europea, necessarie ad assicurare lo svolgimento del Corso.
5. UNIFE si impegna a mettere a disposizione il proprio personale docente e il proprio know how tecnico – scientifico al fine di garantire le attività didattiche, scientifiche da svolgersi presso le sedi dell'AU nel rispetto della normativa vigente nei paesi partner.
6. In particolare, l'AU si impegna a:
 - a) garantire condizioni economiche adeguate per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, da definirsi in modo dettagliato in successivi accordi.

In particolare dovranno essere definite le modalità di realizzazione dei laboratori didattici nonché le modalità di realizzazione delle strutture ambulatoriali necessarie per lo svolgimento dell'attività di esercitazione clinico-diagnostica degli Studenti e le forme di

attribuzione degli incarichi didattico-assistenziali, l'oggetto e le modalità di svolgimento delle prestazioni, i tempi del rapporto e le condizioni economiche;

b) a verificare la possibilità di promuovere, secondo quanto previsto dalla legislazione albanese, l'istituzione e il finanziamento di posti di professore straordinario, ordinario, professore associato e ricercatore nell'ambito dell'attività didattica, scientifica e assistenziale presso l'AU, quale requisito imprescindibile per la qualità della didattica e il ricambio funzionale del personale impegnato nell'insegnamento;

c) a verificare la possibilità di promuovere l'istituzione e il finanziamento di Borse di Studio per laureati che intendano collaborare alle attività didattiche, di ricerca e assistenziali, da svolgersi nell'ambito delle attività didattico-scientifiche presso l'AU;

d) a verificare la possibilità di promuovere l'istituzione e il finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio per studenti e laureati meritevoli.

7. L'AU si impegna a finanziare il reclutamento di borsisti o di ricercatori secondo quanto previsto da successivi specifici accordi e nel rispetto delle normative vigenti.

8. I ricercatori e i borsisti saranno i tutor didattici e clinici per gli allievi del corso congiunto.

9. Le parti si impegnano ad assicurare livelli standard di qualità dell'offerta formativa, anche al fine del reperimento di risorse finanziarie adeguate bandite dalla Comunità Europea.

Articolo 3 – Comitato tecnico scientifico congiunto

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico Congiunto.

2. Il Comitato ha compiti di coordinare le attività didattiche e organizzative rapportandosi con le strutture degli Atenei convenzionati; approvare la composizione del corpo accademico impegnato nelle attività didattiche presso l'AU; programmare, proporre e verificare le iniziative didattico-scientifiche da realizzare e provvedere altresì a esprimere pareri sui protocolli esecutivi di cui al successivo articolo 3, tenuto anche conto di eventuali esigenze funzionali degli Studenti iscritti all'AU.

3. Il Comitato è composto da:



- il Rettore dell'AU o un suo delegato;
- il Rettore dell'UNIFE o un suo delegato;
- il Preside della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell'UNIFE o suo delegato;
- due rappresentanti designati dall'AU.

4. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno un Coordinatore, che coordina l'attività del Comitato.

5. Per particolari tematiche il Comitato può ammettere esperti alla partecipazione dei propri lavori, senza diritto di voto.

6. Il funzionamento del Comitato deve essere disciplinato da apposito regolamento da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4 – Costi e risorse finanziarie

1. L'AU si impegna a farsi carico degli oneri economici necessari ad assicurare la mobilità e la corresponsione dei compensi dei docenti dell'Unife.
2. Sono a carico dell'AU i costi di seguito elencati:
 - a) Compenso per attività didattica (lezioni frontali, esami) e per i lavori della commissione per la selezione di accesso al corso pari a €. 110,00 orari lordo dipendente, oltre agli oneri riflessi e all'IRAP;
 - b) Trattamento economico di missione del personale dell'Unife che svolgerà presso la sede dell'AU l'attività didattica (lezioni frontali, esami) o che parteciperà ai lavori della Commissione per la selezione di accesso, secondo il Regolamento in vigore presso l'Unife.
 - c) Compenso dei ricercatori e dei borsisti di cui all'art. 2 c. 7, che saranno impiegati come tutor didattici e clinici, da stabilire successivamente tra le Parti.
3. L'AU rimborserà annualmente all'Unife il costo sostenuto per le attività e le missioni di cui al comma 2, su presentazione di una nota spese. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 gg. dal ricevimento da parte dell'AU della nota stessa.



4. L'AU corrisponderà all' UNIFE il 20% dell'incasso lordo derivante dalle iscrizioni degli studenti iscritti al corso.
5. Il versamento dovrà avvenire in due rate, entro il mese di aprile e il mese di ottobre di ogni anno. A tal fine l'AU trasmetterà all'Unife il dettaglio nominativo degli studenti iscritti e l'importo delle tasse universitarie pagate da ognuno.

Articolo 5 – Garanzia di qualità

1. Il Comitato Tecnico Congiunto deve redigere annualmente una relazione sulla qualità della didattica e di tutte le attività formative svolte, da presentare agli organismi di valutazione previsti dalle rispettive normative.
2. Sulla base della relazione di cui al precedente comma 1 possono essere introdotti, sentiti gli altri organismi interessati, cambiamenti in relazione alla struttura del progetto formativo nella sua organizzazione e nei meccanismi per la sua valutazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nei paesi delle Parti interessate.

Art. 6 - Copertura assicurativa

1. Gli studenti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività didattiche del corso, e per la responsabilità civile circa i danni che dovessero involontariamente causare a terzi, persone e/o cose, durante l'effettuazione delle predette attività. L'assicurazione è a carico dell'AU.
2. Il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede presso la quale le attività vengano svolte e con assicurazione per la responsabilità civile circa i danni che dovesse involontariamente causare a terzi, persone e/o cose. L'assicurazione è a carico dell'università di appartenenza del personale universitario.
3. In caso di infortunio derivante dallo svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, l'onere di denuncia all'ISSH, all'Inail e/o alla Compagnia Assicuratrice è a carico dell'Ateneo di appartenenza del soggetto infortunato e, se trattasi di studente, dell'AU. Pertanto, qualora il sinistro avvenga al di fuori della sede di origine, l'ente ospitante si impegna a darne tempestiva segnalazione all'Università competente, in modo



da consentirle di effettuare la relativa denuncia entro i termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Durata della convenzione

1. Il presente accordo ha una durata di sei anni accademici ed è rinnovabile previo accordo in forma scritta tra le parti. Esso esplica i propri effetti dal primo anno accademico successivo al momento della sua sottoscrizione.
2. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata internazionale.
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione tutte le attività relative agli anni accademici del Corso di Laurea già iniziati, al fine di permettere la regolare conclusione degli studi per gli studenti già iscritti. La parte che recederà unilateralmente dovrà assicurare la copertura dei costi sostenuti ed impegnati fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, nonché quelli che dovessero avere effetto anche successivamente a carico della controparte.

Articolo 8 - Modifiche alla convenzione

La presente convenzione può essere modificata con atto sottoscritto dai Rettori delle due Università, previa autorizzazione dei competenti organi di governo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Università provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al rapporto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento europeo n. 2016/679 in materia di protezione e sicurezza dei dati personali e dalle norme vigenti nei rispettivi ordinamenti.



Articolo 10 - Foro competente

Per ogni controversia insorta in ordine alla presente convenzione sarà competente la giurisdizione albanese.

Articolo 11 – Disposizioni finali

L'applicazione della presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca italiano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

Nr 100 Prot dt 02.04.2020

II RETTORE

ALBANIAN UNIVERSITY

Prof.ssa. Vera OSTRENI



II RETTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FERRARA

Prof. Giorgio ZAULI

